Oggetto: osservazioni bozze di schemi dei provvedimenti normativi di revisione del D.lgs. n. 193/2007 e del D.lgs. n. 194/2008

A seguito dell'incontro del 3 ottobre u.s., come Alleanza delle cooperative Italiane agroalimentare, svolgiamo alcune considerazioni sui provvedimenti in oggetto nonostante durante il confronto non si sia potuto esaminare il contenuto del provvedimento che riguarda le modalità di finanziamento dei controlli sanitari obbligatori.

Vorremmo porre all'attenzione del Ministero le specificità della cooperazione agricola quale centro di aggregazione di imprese agricole medio piccole. Il Legislatore nazionale in più di una occasione ha riconosciuto il valore della cooperazione giungendo a considerare la cooperativa come un prolungamento dell'azienda agricola del socio e, pertanto, riconoscendogli lo status di imprenditore agricolo (articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001).

Riteniamo che la caratteristica della cooperativa agricola debba essere tenuta nella debita considerazione anche da codesta amministrazione e da Governo, nella emanazione del provvedimento di cui all'oggetto. In particolare le imprese agricole di base, riunendosi in cooperativa, hanno messo a fattor comune attività che altrimenti sarebbero state svolte in maniera individuale con evidenti benefici economici anche per le Autorità preposte allo svolgimento dei controlli sanitari. Si prenda ad esempio una cantina sociale alla quale i soci conferiscono le uve: se non vi fosse tale aggregazione molte imprese agricole avrebbero vinificato presso la propria azienda ed i controlli sanitari anziché svolgersi presso un unico stabilimento cooperativo si sarebbero dovuti effettuare presso un numero elevato di imprese, con evidenti aggravi in termini di tempo e di costi per l'amministrazione. Naturalmente questo principio vale per qualsiasi altro settore dell'agroalimentare.

Occorre considerare che colpire la cooperativa agricola significa colpire indirettamente i soci agricoltori: il pagamento della tariffa, infatti, è un costo che, in quanto tale, incide direttamente sul prezzo di liquidazione che la cooperativa corrisponderà al socio.

00184 Roma
Via Torino, 146

Tel.+39-06-469781
Fax +39-06-4881469

s.presidenza.agroalimentare@alleanzacooperative.it

Segnaliamo, inoltre, come in passato la normativa nazionale abbia dato luogo a dubbi interpretativi in merito ai soggetti esclusi dal pagamento delle tariffe per i controlli sanitari obbligatori. Questo ha prodotto una disomogeneità applicativa della disposizione da Regione a Regione e, a volte, anche all'interno della stessa Regione tra le varie Aziende sanitarie locali. Tale disomogeneità applicativa ha comportato un dumping concorrenziale tra imprese cooperative (in particolare per il settore zootecnico dove gli oneri economici sopportati dalle imprese sono elevati) ed il fiorire di contenziosi con la pubblica amministrazione.

Ad un esame dei documenti di cui all'oggetto ed in particolare del provvedimento di revisione del D.lgs. n. 194/2008, ci desta qualche perplessità la formulazione dell'articolo 1 comma 4 che recita: "*Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 3, comma 1, gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, limitatamente alla produzione primaria. I depositi alimentari non sono assoggettabili se utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli, che per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. utilizzano esclusivamente prodotti dei soci e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli*"

In primo luogo riteniamo che andrebbe meglio definito il rapporto tra le attività descritte dall'articolo 2135 c.c. e il concetto di produzione primaria espresso all'articolo 5 del provvedimento di revisione del D.lgs. n. 193/2007. In caso contrario potrebbero generarsi i medesimi dubbi interpretativi del passato.

Per quanto concerne le cooperative di imprenditori agricoli riteniamo che la disposizione debba essere migliorata prevedendo ***l'esclusione dall'ambito di applicazione delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001***. Una tale formulazione non darebbe luogo a dubbi interpretativi e riconoscerebbe il ruolo della cooperazione sopra descritto, soprattutto per quei settori per i quali il Regolamento n. 625/2017 non prevede in maniera espressa una tariffa.

Riservandoci di integrare le nostre osservazioni appena ci verranno forniti i nuovi testi, come da accordi intervenuti durante l'incontro del 3 ottobre scorso, si porgono i più cordiali saluti.